



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE Cod.AMC.FE.A01. - 1 GIU. 2016 N. 62763
--



P.G. n .

Ferrara, 1 Giugno 2016

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE IL DEGRADO E GLI EFFETTI DELL'ABUSO DI ALCOL, DAL 6 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE.2016.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che le criticità della zona denominata G.A.D., (che comprende circa l'area che si estende dalla stazione ferroviaria fino ai quartieri circostanti delle ex circoscrizioni Giardino Arianuova e Doro) sono sempre in primo piano per il permanere di un grave stato di sofferenza della zona per i problemi di tipo sociale e di ordine pubblico, causati prevalentemente, ma non solo, dall'afflusso di immigrati di varie etnie che hanno concentrato nelle vie e nei locali pubblici di queste zone attività illegali quali lo spaccio della droga e la prostituzione, così come da informazioni acquisite dall'Amministrazione;
- che la situazione creatasi ha portato ad un complessivo degrado urbano, contro il quale i residenti, giustamente non rassegnati, manifestano quotidianamente la propria esasperazione ed hanno richiesto in più occasioni alle istituzioni locali di intervenire con richieste e petizioni;

VISTO il verbale agli atti della riunione, tenutasi in data 28.4.2016 del **Gruppo di Lavoro Sicurezza**, presso la **Prefettura di Ferrara**;

CONSIDERATO:

- che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Ferrara intervenire con fermezza sul fenomeno degli esercizi adibiti anche alla vendita di bevande alcoliche che, aperti al pubblico anche nelle ore della tarda serata e notturne, determinano, in alcune zone cittadine, condizioni che favoriscono situazioni di degrado urbano o di pericolo per la sicurezza pubblica in quanto tali attività costituiscono punto di attrazione per soggetti in situazioni di abuso di alcol con conseguenti liti e risse, nonché punto di ritrovo anche per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;
- che le predette attività (in particolare nella c.d. zona GAD) effettuano, per lo più nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto delle bevande alcoliche, cosicché essa, di fatto, non è destinata al consumo all'interno dei locali, anche perché si tratta di esercizi o laboratori non strutturati per ospitare al proprio interno clienti e avventori;
- che tale attività di vendita contribuisce al proliferare di fenomeni di degrado e disturbo poiché il consumo avviene all'esterno dei locali ed inoltre i relativi contenitori in vetro vengono abbandonati per strada senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi e l'incolumità delle persone fino ad essere causa di episodi in cui sono stati utilizzati come strumenti di offesa;
- che i fenomeni descritti sono più che verosimilmente riconducibili ad una consolidata abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree dove l'offerta delle stesse risulta praticamente continua;

- che laddove i ripetuti controlli di polizia hanno individuato situazioni di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Questore è intervenuto con provvedimenti di sospensione dell'attività di esercizio ai sensi dell'art 100 TULPS;
- che si è intervenuto, laddove ne sussistevano i presupposti, anche con provvedimenti limitativi ai sensi dell'art 9 del regolamento comunale riguardante i pubblici esercizi, mentre meno incisivo è stato l'intervento nei confronti degli esercizi di vicinato, in assenza di una normativa di riferimento;
- che l'insieme dei suddetti provvedimenti ha determinato effetti positivi ma non modificativi di un costume in evidente espansione, come constatato dai ripetuti esposti e manifestazioni pubbliche dei cittadini e dalle segnalazioni di fatti/reati delle Forze dell'Ordine oltre che dagli interventi della Polizia Locale, come da documentazione agli atti;
- che quanto sopra comprova che permangono tuttora nelle suddette aree le problematiche correlate all'aggregazione di soggetti soprattutto extracomunitari al di fuori di esercizi commerciali aperti in tarda ora, tali da incidere pesantemente sulla vivibilità complessiva di intere aree cittadine, alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che recriminano il diritto alla convivenza civile alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed al libero utilizzo degli spazi pubblici;
- che la situazione del consumo di alcolici al di fuori degli esercizi è un fenomeno talmente diffuso da superare tutte le misure di contrasto che l'ordinamento generale pone a disposizione dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine in generale;
- che, pertanto si ritiene necessario, nell'ambito dell'azione sinergica più volte sollecitata dalle Forze di Polizia ed espressamente indicata nel **Nuovo Patto per Ferrara Sicura** quale obiettivo strategico per il miglioramento della sicurezza nelle aree cittadine più esposte, l'adozione di provvedimenti amministrativi a garanzia della salvaguardia dell'ambiente urbano e quindi a difesa dell'interesse generale dei cittadini nelle suddette aree;
- che, al riguardo, occorre tener conto che questa Amministrazione comunale ha adottato nella scorsa stagione estiva e nel periodo natalizio ordinanze contingibili ed urgenti ex art 54 TUEL prevedendo in aree comprese all'interno di un determinato perimetro limitazioni orarie di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed il divieto di consumo su strada delle stesse bevande alcoliche ;
- che è pertanto opportuno adottare urgentemente, per il periodo da giugno a settembre, una limitazione degli orari di apertura e di vendita di bevande alcoliche ad alcune tipologie commerciali, specificate nella parte dispositiva, in considerazione del fatto che nel periodo estivo il fenomeno descritto si aggrava, dato che la bella stagione agevola ed incrementa la formazione di bivacchi in strada dei consumatori di alcol fino a tarda notte; nel contempo si intensifica anche l'affluenza di chi vorrebbe tranquillamente effettuare passeggiate e, nelle zone ancora più centrali della città, la frequentazione anche di turisti ;

Ritenuto che le sopra elencate motivazioni di pubblico interesse, giustifichino ampiamente l'adozione del presente provvedimento, garantendo un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica e della libera concorrenza;

PRECISATO che, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, sono intervenute varie normative che hanno introdotto, come principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura degli esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ed i beni culturali;

VISTA la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: *"(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente*

sostenere che trattasi di “vincoli” “ indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell’ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

RITENUTO che i suddetti principi siano estensibili a tutte le tipologie di esercizio commerciale, considerati i motivi imperativi di interesse generale da tutelare;

RAVVISATO che, nella situazione attuale, tenuto conto del bilanciamento degli interessi in gioco, l’esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il vivere ordinato e rispettoso dei principi di legge in termini di rispetto del prossimo, attraverso il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, connessi con il riposo e la quiete dei residenti, debbano ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell’iniziativa economica;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra rappresentato, intervenire sia nella zona G.A.D. che nel rimanente territorio comunale, pur con limitazioni diversificate, data la diversa gravità delle situazioni, per non creare la conseguente “migrazione” dei fenomeni negativi ad altre zone della città;

RILEVATA, infine, l’opportunità di prevedere la possibilità di derogare al sistema degli orari stabiliti con la presente ordinanza per le attività svolte nell’ambito delle iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall’amministrazione comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate;

VISTI:

- la legge 30/3/2001 n. 125 “legge quadro in materia di alcol e problemi correlati;
- l’art. 54, commi 4°, 4° bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- il decreto del Ministro dell’Interno in data 5/8/2008, adottato in applicazione del comma 4° bis dell’art. 54 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 6 del sopra citato D.L. n. 92/2008, convertito con legge 125/2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1° e 4° dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuita al Sindaco e con particolare riguardo alle definizioni relative all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- il Regolamento Comunale PG 11/54259/10 “Disciplina comunale delle attività di somministrazione alimentare e bevande, procedimenti piccoli trattenimenti, orari”.

CONSIDERATO che, per effetto delle norme sopra richiamate e fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale negli articoli dal 686 al 691 - in materia di contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza -, il Sindaco può legittimamente intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che pur non configurando di per sé ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità e che, attraverso la violazione delle regole dell’ordinata, civile e serena convivenza, causano pregiudizio alla sicurezza urbana, qual è definita dal sopra citato D.M. 5 agosto 2008;

RITENUTO, per le ragioni ampiamente esposte in premessa, che sussistano le condizioni di necessità e contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo caratterizzanti il verificarsi degli eventi, cui il presente provvedimento intende porre contrasto, nonché di urgenza determinata dall’attualità delle esigenze di contenimento del pericolo, del disagio e del senso d’insicurezza dei cittadini, che ricorrano, infine, i presupposti di celerità e urgenza di cui all’art. 7, comma 1° della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che consentono all’Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n. 125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ferrara, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

PRESO ATTO della sentenza 7 aprile 2011, n. 115, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente al comma 4°, poiché comprendente la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

PRESO ATTO, infine, dell'informativa relativa ai contenuti della presente ordinanza ai rappresentanti delle associazioni di categoria;

ORDINA
DAL 6 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE.2016

1 NELLE AREE RICOMPRESSE ALL'INTERNO E SUL SEGUENTE PERIMETRO
VIA OBERDAN, VIA S.GIACOMO DALL'INCROCIO CON VIA OBERDAN AL PIAZZALE DELLA STAZIONE, PIAZZALE DELLA STAZIONE, VIA FELISATTI FINO A VIA BIANCHI, VIA BIANCHI, VIA TUMIATI, VIALE BELVEDERE, VIA BARRIERE, VIA POLEDRELLI COMPRESA VIA MANINI, VIALE V.VENETO, VIA MONTENERO, CORSO ISONZO, VIA SARDI, VIA LUCCHESI, VIA CALCAGNINI, VIA DELLA GROTTA, VIA RAMPARI S.PAULO, CORSO ISONZO, VIA AGNELLI, VIALE IV NOVEMBRE, CORSO PIAVE, VIA TICCHIONI, E INOLTRE, CORSO PORTA PO, DALL'INCROCIO CON VIALE BELVEDERE FINO ALL'INCROCIO CON VIA PRIMO MAGGIO;

A) E' VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NELLE STRADE, PIAZZE, GIARDINI, PARCHI, AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO E LORO ADIACENZE AD ESCLUSIONE DELLE AREE AUTORIZZATE COME DISTESE TAVOLI, DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;

B) AGLI ESERCIZI DI VICINATO E ALLE MEDIE /GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARE E MISTO, OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;

C) AI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI,
o **OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 01,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ;**
o **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ED IN QUALSIASI CONTENITORE DALLE ORE 21,00 DI OGNI SERATA.**

2 NEL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE ENTRO MURA:

A) E' VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NELLE STRADE, PIAZZE, GIARDINI, PARCHI, AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO E LORO ADIACENZE AD ESCLUSIONE DELLE AREE AUTORIZZATE COME DISTESE TAVOLI, DALLE ORE 01,00 FINO ALLE ORE 6,00 DA LUNEDI A VENERDI E DALLE ORE 2,00 FINO ALLE ORE 6,00 IL SABATO E DOMENICA ;

B) AGLI ESERCIZI DI VICINATO E ALLE MEDIE /GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARE E MISTO, OBBLIGO DI CHIUSURA PER TUTTE LE SERATE DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;

C) AI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI,
o **OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 2,00 ALLE ORE 6,00 DI TUTTI I GIORNI;**
o **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ED IN QUALSIASI CONTENITORE DALLE ORE 24.00 DI OGNI SERATA.***

** limitazioni previste dalla legge n125/2001 art 14 bis*

3 PER I C.D. "PIADINARI" (TITOLARI DI LICENZA DI COMMERCIO ALIMENTARE AMBULANTE E/O SOMMINISTRAZIONE) DISLOCATI NELLE ZONE INTERESSATE DALLA PRESENTE ORDINANZA, E' VIETATA LA VENDITA PER ASPORTO DEGLI ALCOLICI NEGLI ORARI STABILITI NEI PUNTI 1 E 2 (IN BASE ALLA LORO COLLOCAZIONE); RESTA CONSENTITO IL CONSUMO SUL POSTO NELLE AREE ATTREZZATE ED AUTORIZZATE PER LA SOMMINISTRAZIONE.

4 IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, NEGLI ORARI STABILITI IN BASE ALLA LORO COLLOCAZIONE - E' ESTESO ANCHE AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CON IL LIMITE ALLE ORE SETTE, INVECE CHE ALLE ORE SEI;

5 I DIVIETI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON SI APPLICANO IN OCCASIONE DEL SERVIZIO A DOMICILIO DEL CLIENTE.

6 SONO FATTE SALVE EVENTUALI DEROGHE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE TEMPORANEE, ORGANIZZATE, PATROCINATE O COMUNQUE INCENTIVATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN QUANTO VOLTE A BONIFICARE LE AREE DEGRADATE.

La presente ordinanza **ANNULLA E SOSTITUISCE LA PG. N. 59837 DEL 25.05.2016**, e viene resa pubblica mediante l'Albo Pretorio on line e divulgata per mezzo del sito informatico del Comune, degli organi di stampa, d'informazione e di ogni altra opportuna pubblicità di fatto, **ha validità a decorrere dal 6 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016 compreso.**


La comunicazione della presente ordinanza alle associazioni di categoria ed agli esercenti ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

La presente ordinanza viene trasmessa, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara – per la predisposizione delle misure che il Prefetto riterrà necessarie con riguardo al concorso delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D.Lgs n.267/200 e s.m.i..

La presente ordinanza viene trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, al Comando di Polizia Provinciale. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La violazione alla presente ordinanza viene punita ai sensi dell'art. 650 codice penale, salvo che il fatto non sia altrimenti previsto come illecito amministrativo ovvero costituisca specifico reato.

**IL SINDACO
AVV.TO TIZIANO TAGLIANI**



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni o al Prefetto di Ferrara entro 30 giorni.

